



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172 Uff. Pt. PD 22
35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 16/03/2013

Riunione del 16 marzo 2013

Avv. Gabriele Alessio	Presidente
Avv. Silvio Franceschinis	Componente effettivo
Avv. Sara Paccagnella	Componente effettivo
Avv. Zeno Baldo	Componente supplente
Sig.ra Bertilla Beltramello	Segretaria

* * *

CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO: Impugnazione presentata da A.S.D. PALLAVOLO MOTTA 1969 (Motta di Livenza TV) avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata dal Comitato Provinciale di Treviso con il Comunicato Ufficiale n. 100 del 14/03/2013 – Delibera n. 1 rif. Reclamo A.S.D. PALLAVOLO MOTTA 1969 in occasione gara n. 3599 del 03/03/2013 PALLAVOLO MOTTA – GIORGIONE PALLAVOLO (U17M)

La CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la parte appellante all'udienza di discussione del giorno 16 marzo 2013

OSSERVA

Con tempestivo atto di impugnazione d'urgenza datato 15 marzo 2013, inviato via fax e via email alla segreteria della C.A.F. Triveneto, e successivamente integrato da altro atto di pari data introdotto con le medesime modalità, la società A.S.D. PALLAVOLO MOTTA 1969, con sede in Motta di Livenza (TV), (codice 06.026.0001), proponeva impugnazione ex art. 25 co. 6 Regolamento Giurisdizionale, avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 marzo 2013, con la quale veniva adottato il seguente provvedimento cautelare:

"Gara n. 3599 : Pallavolo Motta - Giorgione Pallavolo

Società: PALLAVOLO MOTTA

Esaminati gli atti di gara,

Accertato che il signor Andrea Sanavio, nato a Vicenza il 10.12.1972 (tessera n. 81224) pur gravato da provvedimento di sospensione, emesso a' sensi dell'art. 60 Reg. Giur., per la durata di giorni 30, sanzione irrogata in data 14.2.2013, ha svolto, comunque, le funzioni di allenatore dagli spalti, dando indicazioni e direttive, anche di natura tecnica, alla sua squadra;

Ritenuto che il provvedimento di sospensione di giorni 30 da ogni attività federale è stato irrogato, con atto del 14.2.2013, in relazione alla gara n. 3452, per avere svolto funzioni di allenatore pur gravato da provvedimento del 7.1.2013 di sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 30, sanzione, quest'ultima, irrogata, da questo stesso Giudice, nella gara n. 711;

Che, inoltre, con quest'ultimo provvedimento, oltre alla sospensione dell'allenatore in epigrafe per ragioni comportamentali, questo Giudice raddoppiava la sanzione della squalifica per la durata di una gara, sanzione irrogata con provvedimento del 20.12.2012 nella gara n. 709, per avere svolto funzioni di allenatore pur essendo stato squalificato per la gara de qua;

Considerato, dunque, che l'allenatore in epigrafe, come traluce dagli stessi atti d'ufficio, ha reiteratamente svolto le proprie funzioni di allenatore pur in regime di squalifica o sospensione da ogni attività federale, e che sussistono, quindi, gravi indizi in ordine alla colpevolezza del Sig. Sanavio in ordine alla commissione dell'illecito di cui agli artt. 59 c. 4° e 60 comma 3° Reg. Giur.;

Ritenuto, inoltre, che, scadendo il 16 marzo 2013 l'ulteriore sospensione disposta da questo giudice, sussiste il concreto pericolo che, nelle more della decisione della procura federale, il Sig. Andrea Sanavio reiteri il proprio illecito. Risulta, infatti, accertato che lo stesso possa, in ragione del vincolo societario sussistente con la società Pallavolo Motta, allenare anche altre squadre di quest'ultimo sodalizio (2DM), oltre alle squadre U17M ed U19M e svolgere ulteriore attività federale;

Attesa, quindi, la sussistenza, per tutto quanto evidenziato, della gravità indiziaria e dell'emergenza cautelare del pericolo di recidivanza dell'inquisito nonché del pericolo che, nelle more della decisione della Procura Federale, possa derivare, in ragione della gravità dei fatti contestati, un ingiustificato vantaggio per l'allenatore in epigrafe ovvero una situazione non conforme a giustizia;

Ritenuto che, dall'esame degli atti d'ufficio non emergono elementi in base ai quali sia possibile addivenire ad un giudizio prognostico favorevole in ordine alla reiterazione, da parte del Sig. Sanavio, della condotta reiteratamente posta in essere in dispregio dei provvedimenti emessi da questo Giudice;

Visti gli artt. 24, 25 e 31 Reg. Giur.

P.Q.M.

il G.U.P. DISPONE, la sospensione, in via cautelare, del signor Andrea Sanavio, nato a Vicenza il 10.12.1972 (tessera n. 81224), da ogni attività federale all'interno della FIPAV per la durata di giorni 60 a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, con scadenza, dunque, della misura stessa in data 13.5.2013; DISPONE, altresì, a' sensi dell'art. 31 Reg. Giur., il deferimento alla Procura Federale della Federazione Italiana Pallavolo dell'allenatore Andrea Sanavio, nato a Vicenza il 10.12.1972 (tessera n. 81224), in ragione della condotta descritta in premesse, con applicazione allo stesso delle sanzioni ritenute di giustizia,

DISPONE

infine, la trasmissione al citato organo di indagine e requirente della documentazione in possesso di questo Giudice ed in particolare degli atti d'ufficio citati in premessa"

* * *

- L'appellante chiedeva, sulla base delle ragioni esposte nel citato atto di impugnazione, "di voler annullare il provvedimento cautelare irrogato il 14.3.2013 dal Giudice Unico Provinciale di Treviso nei confronti del sig. Sanavio Andrea".

- Ricevuto l'atto di impugnazione, con procedura d'urgenza la Commissione richiedeva all'organo giurisdizionale di prima istanza la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento; ottenutigli, la CAF convocava la società interessata, per l'udienza di discussione del giorno successivo, 16 marzo 2013.

• All'udienza di discussione comparivano, per la società ricorrente, il sig. Gianluigi De Bortoli, dirigente, e l'avvocato Narciso Ghirardi, come da delega prodotta, i quali comunicavano di non avere avuto conoscenza del rapporto di gara. I medesimi si riportavano al ricorso approfondendone i contenuti e chiedendo l'accoglimento dello stesso.

Preso atto di quanto sopra, la CAF – Sezione Distaccata Triveneto si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dovendo decidere in questa sede l'impugnazione avverso il provvedimento cautelare, la C.A.F. Triveneto, pur ritenendola tempestiva e ammissibile, la rigetta in quanto infondata.

I fattori che depongono per l'infondatezza dell'impugnazione sono i seguenti.

La posizione assunta dall'appellante è diametralmente opposta a quella risultante dal referto arbitrale, restando con essa assolutamente inconciliabile.

La tesi difensiva dell'appellante afferma, in particolare, che l'allenatore era, sì, presente in tribuna, ma *“tranquillamente seduto sugli spalti”* a fianco del presidente della PALLAVOLO MOTTA 1969 sig. Bello, sottoscrittore dell'appello, e di altro dirigente. Secondo l'appellante, il sig. Sanavio *“non mai ha fornito anche indirettamente indicazioni tattiche e/o tecniche ai propri giocatori (sia in campo che in panchina)”*. L'appellante si è difesa in modo del tutto generico limitandosi ad indicare la presenza di un dirigente che avrebbe affiancato il presidente Bello e l'allenatore Sanavio: nel primo atto di appello nella persona del sig. Piaser Giansante, e nell'atto integrativo, esclusa la presenza del sig. Piaser, nel sig. Cavezzan Alessandro.

Emerge, però, che il referto arbitrale è stato puntuale, preciso e dettagliato nel descrivere analiticamente che *“l'allenatore Sanavio Andrea ha dato indicazioni tecniche dagli spalti (ad esempio indicando le giocate del palleggiatore, indicando all'allenatore praticante la formazione da schierare in campo, indicando agli atleti come servire...)”* precisando ulteriormente che *“A metà gara tra un set e l'altro si è recato nei pressi del primo arbitro scusandosi per le sue proteste, in questo caso le ho chiesto di allontanarsi in quanto non poteva stare lì. Al termine della gara è venuto nello spogliatoio dall'arbitro dicendo di aver sbagliato a chiedere clemenza affermando che questo è il suo lavoro e che vive di questo e ha paura delle conseguenze del suo atteggiamento.”*.

Dobbiamo ricordare il naturale *favor* che l'Ordinamento Federale ripone nelle dichiarazioni refertate dall'Ufficiale di Gara: l'Art. 20 R.G. dispone *“Ai fini dell'accertamento dei fatti si deve tenere conto del referto di gara, delle relazioni degli arbitri e si può, altresì, tenere conto delle dichiarazioni e deposizioni rese da testimoni nonché delle eventuali prove documentali ivi comprese quelle idonee, secondo le varie tecniche, alla riproduzione grafica, visiva o sonora, di un avvenimento sempre però che tali riproduzioni siano confermate da gravi elementi, anche indiziari, che escludano la possibilità di una loro contraffazione od alterazione”*.

La società interessata non ha portato argomento concreto alcuno per contrastare l'evidenza degli elementi di colpevolezza che emergono dal rapporto arbitrale, limitandosi a generiche dichiarazioni di non colpevolezza.

Il trascorso dell'allenatore Sanavio, chiaramente delineato dal G.U.P. nel suo provvedimento, poi, conferma l'opportunità dell'adozione della misura.

Come ricordato puntualmente nel provvedimento cautelare qui impugnato, il sig. Sanavio è già stato sanzionato più volte per la condotta contestatagli, che la C.A.F. Triveneto non può che leggere come atteggiamenti di aperta sfida all'ordinamento sportivo e di palese inosservanza ai provvedimenti disciplinari infertigli.

I gravi indizi di colpevolezza, la possibilità di un ingiustificato vantaggio per l'allenatore, Sig. Sanavio, ovvero di una situazione comunque non conforme a giustizia, così come rappresentati nel provvedimento del G.U.P. non sono stati in alcun modo superati né dal testo del ricorso e della successiva integrazione, né da quanto emerso dall'odierna discussione.

P.Q.M.

La CAF – Sezione Distaccata Triveneto respinge il ricorso e conferma il provvedimento impugnato; dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente.

Padova, lì 16 marzo 2013

Affissione all'Albo il 16 marzo 2013

La Segretaria
f.to Bertilla Berltramello

Il Presidente
f.to Avv. Gabriele Alessio